

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 6 giugno 2018 – 1 BvL 7/14, 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14 -, sui contratti di lavoro a tempo determinato privi di causa**

09/07/2018

Il *Bundesverfassungsgericht*, nell'ambito di un ricorso incidentale promosso da un tribunale del lavoro nonché di un ricorso diretto, ha ritenuto compatibile con la Legge fondamentale il divieto di iterare contratti di lavoro a termine senza indicazione di una causa, divieto sancito dall'art. 14, comma 2, per. 2 TzBfG (*Teilzeit- und Befristungsgesetz* - legge sul lavoro a tempo parziale ed a termine)¹. La norma scrutinata permette, infatti, la stipula di un contratto a termine c.d. "acausale" per una sola volta tra le stesse parti (all'inizio del loro rapporto di lavoro). Ciò è in linea di principio compatibile con i parametri costituzionali, in quanto l'impedimento di una iterazione di contratti di lavoro limitati nel tempo e la garanzia di un impiego stabile ovvero a tempo indeterminato come regola tiene conto del compito dello Stato di tutelare il lavoratore come parte tendenzialmente più debole nel rapporto di lavoro e del principio dello stato sociale. Il Tribunale costituzionale ha però evidenziato che ciò vale solo nei casi in cui i lavoratori necessitino realmente di tale tutela, alla luce del tipo e dell'estensione del loro impiego precedente, e se si ponga in questione la 'regola' del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Un divieto generale di un secondo contratto acausale può essere irragionevole se non sussiste, in concreto, il pericolo di uno sfruttamento della posizione più debole del lavoratore, ad esempio se da un precedente impiego sono passati vari anni, se l'impiego era di una natura differente o di durata molto breve. In questi casi, i giudici di merito possono infatti limitare il campo di applicazione della norma scrutinata che sancisce in genere il divieto di un secondo contratto a termine acausale.

¹ Un comunicato stampa relativo all'ordinanza è disponibile in lingua inglese alla pagina *web*: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-047.html>.

Il Tribunale costituzionale non ha condiviso invece la posizione della Corte suprema federale di lavoro secondo cui il divieto di cui alla norma non doveva applicarsi generalmente in relazione ad un nuovo contratto acasuale se dal primo contratto acausale fossero trascorsi almeno tre anni. Tale orientamento non poteva dirsi in linea con la volontà del legislatore, che ha imposto la regola del contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, è necessario dunque tener conto delle concrete circostanze della fattispecie.

Maria Theresia Roerig